

COMUNE

COSTA DE' NOBILI



COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

Provincia di Pavia

PIANO CIMITERIALE

Allegato 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: aprile 2021

REDATTO DA

TECNICO: Ing. Edoardo Varone

Studio Tecnico

Ing. EDOARDO VARONE

Via Luigi Chiesa n.15 - 27101

San Genesio ed Uniti (PV)

Tel: 3331049109

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pavia n. 3537

CF: VRNDRD90S19G388A

P.IVA: 02772380180

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto delle norme.....	3
Art. 2 - Campo di operatività.....	3
Art. 3 - Contenuti del Piano e riferimenti normativi.....	3
Art. 4 - Prescrizioni generali.....	4
Art. 5 - Competenze.....	5
Art. 6 - Responsabilità.....	5
Art. 7 - Finalità e modalità di attuazione del Piano Cimiteriale.....	6
Art. 8 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 9 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
Art. 10 - Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica	7
Art. 11 - Edificazione e definizione degli interventi.....	7
Art. 12 - Definizioni.....	8
Art. 13 - Concessioni.....	10
Art. 14 - Modalità di concessione e uso delle sepolture in concessione.....	11
Art. 15 - Durata, rinnovo e scadenze delle concessioni.....	11
TITOLO II – USO SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI.....	12
Art. 16 - Usi del suolo, strutture, tipologia di sepoltura e attrezzature.....	12
Art. 17 - Caratteristiche per ogni cimitero.....	13
Art. 18 - Inumazione.....	14
Art. 19 - Tumulazioni.....	14
Art. 20 - Cappelle familiari private.....	14
Art. 21 - Loculi o Colombari.....	15
Art. 22 - Ossario/cinerario comune.....	15
Art. 23 - Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio.....	15
Art. 24 - Percorsi pedonali.....	16
Art. 25 - Area di rispetto.....	16

Art. 26 - Disciplina di ingresso.....	16
Art. 27 - Accesso al cimitero per lavori.....	17
Art. 28 - Modalità dei lavori.....	17
Art. 29 - Divieti.....	18
Art. 30 - Riti funebri.....	18
TITOLO III – INTERVENTI E ATTUAZIONE DEL PIANO.....	19
Art. 31 - Interventi edilizi - manutenzione ordinaria.....	19
Art. 32 - Interventi edilizi - manutenzione straordinaria.....	19
Art. 33 - Restauro.....	20
Art. 34 - Ristrutturazione.....	21
Art. 35 - Demolizione.....	21
TITOLO IV – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI.....	22
Art. 36 - Norme transitorie.....	22
Art. 37 - Durata, validità e aggiornamento del Piano Cimiteriale.....	22
Art. 38 - Programmazione.....	22
Art. 39 - Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELLE NORME

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) hanno come oggetto la disciplina del sistema cimiteriale del Comune di Costa De' Nobili. Per tutto quanto non specificatamente indicato nelle presenti NTA si rimanda al vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali (d'ora in poi Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) di Costa De' Nobili.

Art. 2 - CAMPO DI OPERATIVITÀ

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, redatto ai sensi del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 e ss.mm.ii., si applica agli interventi sulla struttura cimiteriale esistente nonché a quelli nelle aree in ampliamento, sia all'interno delle mura cimiteriali sia nelle fasce di rispetto, individuate sulle tavole di progetto. Il Piano Cimiteriale è soggetto alle presenti norme ovvero a tutto quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

Art. 3 - CONTENUTI DEL PIANO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale è stato redatto secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., nonché del Capo III del Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità di cui alla L.R. n.33/2009.

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale definisce le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di 20 anni dalla data di approvazione. Il Piano avrà dimensionamento ventennale ma efficacia decennale, variando ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in considerazione dal piano stesso.

Il piano di cui al secondo comma, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). I pareri suddetti, obbligatori ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le seguenti Norme di Attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Costa de' Nobili. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle presenti norme, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia; si intendono, di conseguenza, richiamati i seguenti testi:

- T.U.L.S. - R.D. n. 25 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Circolare Ministeriale della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
- Circolare Ministeriale della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
- L. 130, 30/03/2001, in materia di cremazione;
- l'art.28 della Legge n.166 del 01.08.2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Circolare n. 8/2003, fascia di rispetto cimiteriale;

- Legge Regionale Lombardia n. 22 del 18 novembre 2003;
- Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
- Circolare del 25 ottobre 2004 del Ministero dell'Interno;
- Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007;
- Legge Regionale n.28 del 14 novembre 2008;
- Legge Regionale Lombardia n.33 del 30 dicembre 2009 (TULLSS R.L.);
- Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Costa De' Nobili approvato internamente con delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 28-06-1993.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Tavola 1: Inquadramento territoriale (scala 1: 10000);
- Tavola 2: Inquadramento (scala 1: 2000);
- Tavola 3: Inquadramento del Cimitero (scala 1: 500);
- Tavola 4: Zonizzazione Acustica ed estratti del P.G.T.;
- Tavola 5: Stato di Fatto (scala 1: 200);
- Tavola 6: Stato di Progetto per l'ampliamento (scala 1: 200);
- Tavola 7: Mappatura delle concessioni (scala 1: 100 e 1: 50);

- Allegato 1: Relazione Tecnico Illustrativa;
- Allegato 2: Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato 3: Relazione Catastale;
- Allegato 4: Relazione Statistica;
- Allegato 5: Relazione Fotografica;
- Allegato 6: Relazione Geologica, estratta dal P.G.T.

Art. 4 - PRESCRIZIONI GENERALI

Per una corretta attuazione del Piano, si richiede:

- a) il rispetto dei vincoli contenuti negli elaborati grafici, nella loro logica complessiva, come definito dalle presenti norme;
- b) l'applicazione delle prescrizioni di carattere generale, definite nelle presenti norme.

Nelle varianti realizzative devono comunque risultare rispettati i criteri dimensionali di massima formulati in modo da:

- non precludere la dotazione degli spazi per servizi in rapporto alle leggi vigenti al momento delle variazioni;
- non alterare in modo significativo il sistema previsionale generale;
- attuare la raggiungibilità delle varie zone da parte dei disabili e degli utenti in generale.

Art. 5 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza. Il Sindaco individua con proprio atto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, scelto tra i Responsabili di Area in base a criteri di competenza professionale nella materia.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza della Unità socio/sanitaria locale sono esercitate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela Salute Luoghi di Lavoro.

I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente in economia o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art.9, comma 3, della L.R. n. 22/2003 e nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e le funzioni connesse al servizio.

La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Servizio Tecnico per quanto riguarda il servizio e la manutenzione dei cimiteri e i funerali e dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Comune vigila affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Il Comune promuove, con cadenza almeno biennale, l'aggiornamento, in materia igienico sanitaria e quindi in collaborazione con la ASL (ora ATS), del personale addetto, a qualunque titolo, alle operazioni e servizi di polizia mortuaria, onde tutelarlo da rischi infettivi connessi a tali attività.

I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, e nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potranno essere oggetto della revoca dell'autorizzazione a operare all'interno del cimitero.

Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 7 - FINALITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale persegue le finalità previste dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. 6/2004 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri generali:

- la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con la finalità di ottimizzare la gestione della struttura esistente;
- il mantenimento dei caratteri architettonici - tipologici dei singoli manufatti;
- il miglioramento dei requisiti igienico/sanitari;
- il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, dalla Legge Regionale 6/89, dal D.M. 236/1989, e dal D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni;
- la gestione della programmazione cimiteriale.

Il Piano è attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di servizi e impianti tecnici.

La realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche.

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, aree e servizi si effettuano con soggetti privati e/o in economia a mezzo del personale comunale addetto al cimitero.

Art. 8 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e di seguito esplicitati:

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme incidentate;
- la deposizione delle ossa in ossario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata determinandone altresì i criteri.

Per ulteriori specifiche in merito alle Concessioni, si rimanda a quanto riportato all'art. 61 e seguenti, Capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente.

Art. 9 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono tenuti a disposizione del pubblico, nell'ufficio comunale e/o nei cimiteri, per ogni cimitero:

- orario di apertura e chiusura, estivo e invernale;
- copia del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente;
- elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il Pubblico.

Art. 10 - DEFINIZIONI, AMBITI DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Costituisce il Sistema cimiteriale l'insieme delle porzioni di territorio interessate dai cimiteri comunali e delle relative aree di pertinenza.

Costituiscono le Aree cimiteriali le porzioni di territorio interessate dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.G.T. e riportate nelle cartografie del Piano stesso.

Costituiscono le Aree di pertinenza tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e interne alle fasce di rispetto, a servizio dell'attività cimiteriale.

Costituiscono Ambiti di applicazione le aree cimiteriali e le aree di pertinenza individuate dal PGT.

Costituiscono i Settori Cimiteriali le porzioni interne ai cimiteri corrispondenti a elementi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.

Costituiscono le Unità base le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.

Il PGT individua le aree cimiteriali dell'abitato con la relativa fascia di rispetto e se ne ripropongono le caratteristiche nelle tavole cartografiche del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 11 - EDIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel contesto dei cimiteri comunali, l'edificazione è di norma riservata all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi di costruzione di tombe di famiglia su sedimi dati in concessione. Ogni intervento di nuova costruzione sarà quindi assoggettato, a seconda della fattispecie in essere, alle procedure in materia edilizia correnti (in caso di edificazione privata il concessionario è tenuto a richiedere apposito titolo abilitativo) ovvero alle norme che regolano la materia delle opere pubbliche in tutte le loro particolarità.

Restano in ogni caso confermate le competenze di ATS e di ARPA ai sensi della normativa vigente, l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di competenza per gli interventi edilizi che necessitano della stessa, ovvero il rispetto di tutte le normative in materia ambientale e paesaggistica.

L'edificazione e la trasformazione esterna ai cimiteri è soggetta alle norme e alle previsioni del Piano Cimiteriale, alle norme e alle previsioni del PGT comunale, nonché alle norme vigenti in materia.

Art. 12 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme tecniche di attuazione si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente a impresa funebre preventivamente autorizzata a eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo
- *attività funebre*: servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *auto funebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *camera mortuaria*: sala per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come disposto dall'art. 64 del D.P.R. n. 285/90;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

- cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto a impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, o prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

- estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, o prima dei venti anni, se eseguita in loculo stagno, e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere a indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa*: prodotto della mineralizzazione di un cadavere;
- ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di mineralizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di mineralizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura a un'altra;
- trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

- trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria*: contenitore di ceneri.

Art. 13 - CONCESSIONI

La concessione cimiteriale, essendo i cimiteri soggetti al regime dei beni demaniali ex. Art.824 del Codice Civile, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- il cimitero ove è localizzata la concessione;
- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- per le cappelle private le salme destinate a esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE E USO DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale), nonché da quanto disposto nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale all'Art. 61 e seguenti.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento di una tariffa, i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 15 - DURATA, RINNOVO E SCADENZE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i. .

La durata di ogni tipo di concessione, i possibili rinnovi e le scadenze sono riportate nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione servizi.

Ogni anno il Comune provvede all'esposizione nei Cimiteri Comunali di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza nei successivi 6 mesi; qualora nessuno, entro la stessa data, ne chieda il rinnovo o provveda all'esumazione dei resti mortali e il loro successivo collocamento presso altri loculi, cappelle o cellette ossario, il Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza (Art. 20 Regolamento regionale n. 06/2004).

TITOLO II – USO SUOLO, ATTIVITÀ E FUNZIONI**Art. 16 - USI DEL SUOLO, STRUTTURE, TIPOLOGIA DI SEPOLTURA E ATTREZZATURE**

Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale individua all'interno delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza, i seguenti usi:

- a) campi di inumazione/fosse;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) colombari/loculi (tumulazioni individuali);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia o cappelle gentilizie);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) servizi funzionali;
- h) cinerario comune;
- i) deposito mortuario;
- j) servizi igienici;
- k) percorsi;
- l) ingressi e recinzioni;
- m) aree verdi e arredi;
- n) parcheggi.

Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:

- impianto idraulico;
- impianto di illuminazione;
- impianto drenante;
- impianto fognario.

Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno dei cimiteri sia all'esterno degli stessi, anche se compresi nell'area di rispetto cimiteriale.

Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- parcheggio;
- locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie nel cimitero;

I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- servizi igienici;
- cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nelle planimetrie di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Presso gli Uffici comunali sono depositate le planimetrie, in scala adeguata, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Art. 17 - CARATTERISTICHE DEL CIMITERO

Il cimitero deve essere dotato di idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tutta l'area cimiteriale deve rispondere alla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche.

Nel cimitero deve essere prevista un'area di inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un tempo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato Proporzionalmente.

Art. 18 - INUMAZIONE

Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche/fisiche dei terreni, nonché al livello della falda.

Il Piano Cimiteriale individua i campi di inumazione esistenti all'interno dei perimetri cimiteriali. In tali zone è previsto esclusivamente il completamento delle sepolture già date in concessione nel caso di loculi ipogei (tombe di famiglia) oltre che la realizzazione di nuove fosse per inumazione negli spazi ancora disponibili.

Le sepolture per inumazione presso i cimiteri del Comune di Costa De' Nobili sono equivalenti: hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Per gli interventi previsti occorre fare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 42 e seguenti, Capo XII del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente.

Art. 19 - TUMULAZIONI

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90 così come modificati ed integrati dal R.R. n. 6/2004

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono per aree per cappelle ed edicole, posti in terra per tombe individuali in muratura, colombari o loculi individuali, nicchie ossario individuale, cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura sono conformi a quelle previste per i colombari.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto riportato all'art. 46 e seguenti Capo XIII del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente.

Art. 20 - CAPPELLE FAMILIARI PRIVATE

Il Piano Cimiteriale individua le cappelle private poste entro il perimetro dei cimiteri: queste dovranno essere mantenute con decoro e dignità. In particolare durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, a ogni singola tumulazione, ad apportare alle celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.

In caso di ricostruzione di cappella, la stessa dovrà mantenere un linguaggio architettonico identico a quello esistente conservando l'allineamento con quelle già in essere.

Alla scadenza della concessione, questa potrà essere rinnovata ulteriormente.

Art. 21 - LOCULI O COLOMBARI

L'uso dei loculi è ammesso dove previsto dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni normative del D.P.R. 285/1990.

Il Piano Cimiteriale individua i loculi esistenti distinti per settori. Per tutti i loculi si prevede il mantenimento, l'eventuale rinnovo della concessione e, in caso di riutilizzo a scadenza, la sostituzione delle lastre in marmo. Sulle lapidi dovrà essere indicato: nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio). Lo schema di posa e di arredo dovrà uniformarsi a quello preesistente.

Per le operazioni di tumulazione è previsto l'utilizzo di muratura in mattoni e soprastante intonaco liscio; in alternativa potrà utilizzarsi lastra in cemento armato prefabbricato, monolitica, fissata con apposite spine in acciaio e sigillata con malta espansiva sui lati.

Art. 22 - OSSARIO/CINERARIO COMUNE

Il Cimitero Comunale deve essere dotato di adeguato ossario/cinerario comune, con cripta sotterranea, realizzata in modo tale da sottrarre alla vista del pubblico le ossa dei defunti. In detta area interrata è consentita la sola introduzione e conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, ovvero di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 23 - TOMBE MONUMENTALI, LAPIDI E CIPPI DI PARTICOLARE PREGIO

Per dette costruzioni e manufatti è prevista la tutela e la conservazione, possibilmente in loco.

È fatto divieto di asportare e danneggiare tutti i manufatti che abbiano evidente età superiore a 50 anni.

Le lapidi e tutti i materiali componenti le tumulazioni, anche se private, al momento della dismissione dovranno essere demolite e portate ad apposita discarica.

I fregi, statue e comunque i materiali pregiati, rimarranno di proprietà del comune.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc. a loro spese. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 24 - PERCORSI PEDONALI

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di porfido, lastre e/o cubetti di granito o altra pietra locale, graniglia di cemento tipo levocell, ceppo, piastre in calcestruzzo.

Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura. Non devono essere presenti strozzature e arredi che riducano o ostacolino il passaggio.

La larghezza minima del percorso deve essere di m 1,00; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate da rampe con pendenze non superiori all'8%.

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucchiabile.

I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dall'area destinata al parcheggio.

Art. 25 - AREA DI RISPETTO

Il cimitero è circondato da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) e indicata con apposito segno grafico nelle tavole del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Le aree di rispetto sono adeguate in funzione degli ampliamenti previsti dal Piano Cimiteriale, valutate le situazioni e i vincoli esistenti in loco. Le aree cimiteriali sono soggette a particolari cautele di ordine architettonico e paesaggistico per garantirne il necessario decoro.

All'esterno del Cimitero, entro le aree di rispetto, potranno realizzarsi esclusivamente percorsi pedonali, aree verdi e le strutture a servizio del cimitero stesso, la viabilità di accesso, aree di sosta, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Sui piazzali antistanti potranno essere autorizzati, solo in forma temporanea e compatibilmente con la sicurezza della viabilità, chioschi per la vendita di fiori.

Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

L'utilizzo diverso delle aree pubbliche entro l'area di rispetto cimiteriale è regolata dal PGT, compatibilmente con il rispetto minimo della fascia di rispetto prevista.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004 adottato a seguito della L.R. n. 22/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26 - DISCIPLINA DI INGRESSO

Il cimitero di Costa De'Nobili ha un orario di apertura invernale ed uno estivo, stabilito dal Sindaco con propria ordinanza.

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. È consentito l'accesso ai disabili tramite carrozzine motorizzate, ai carri funebri ed ai mezzi autorizzati.

È inoltre vietato l'ingresso:

- a) ai cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Art. 27 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dall'Ufficio Tecnico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 28 - MODALITÀ DEI LAVORI

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero, con eccezione dei tagli, della connessione delle pietre, dell'iscrizione su lapidi o monumenti già in opera e di altri eventuali interventi ritenuti indispensabili da eseguirsi in loco.

Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.

I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio preposto.

Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio preposto di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.

Scaduto inutilmente il termine prescritto, le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Soggetto Gestore e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune e il Soggetto Gestore non sono responsabili degli eventuali danni arrecati ai manufatti a causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

L'Ufficio Tecnico, in concerto con la Polizia Locale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Tale ufficio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, dispone la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente (Art. 39 - delle presenti NTA).

Art. 29 - DIVIETI

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne ed esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono all'area di rispetto cimiteriale, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato e invitato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, ferme restando le conseguenti contravvenzioni e denunce penali previste dalla legge.

Art. 30 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficiale dello Stato Civile.

TITOLO III – INTERVENTI E ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 31 - INTERVENTI EDILIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA

Si considerano opere di manutenzione ordinaria il ripristino o la riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro, la riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale delle coperture, il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici. In particolare, in ambito cimiteriale si considerano la posa o la sostituzione di lapidi, la posa o la sostituzione di arredi funebri, di iscrizioni o di arredi vegetali in vaso o fioriera.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici o decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale fino al limite del 30% delle finiture delle singole unità (cappelle, tombe) o dei singoli settori, purché ne siano conservati i caratteri originari, quali per esempio materiali, forma e colore. Tra queste:

- a) ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci, e di rivestimenti;
- b) pulitura delle facciate;
- c) riparazione e sostituzione parziale del manto di copertura;
- d) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- e) ripristino o riparazione degli impianti elettrici;
- f) riparazione e sostituzione parziale di infissi e opere in ferro;
- g) posa o sostituzione di lapidi;
- h) posa o sostituzione di arredi funebri, iscrizioni o arredi vegetali.

Con riferimento agli impianti e apparecchi igienico-sanitari già esistenti sono ammesse come manutenzione ordinaria opere di riparazione, sostituzione e parziale adeguamento.

Art. 32 - INTERVENTI EDILIZI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si definiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali e/o per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici dei singoli manufatti e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sono lavori di manutenzione straordinaria in ambito cimiteriale le opere così definite:

- a) gli interventi di rifacimento del tinteggio delle facciate;
- b) la sostituzione del rivestimento esterno;
- c) la riparazione o il consolidamento di parti strutturali;
- d) la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero del numero di loculi e tumuli.

Con riferimento alle finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura) sono ammesse, sulla base di un progetto unitario eseguito per ciascun settore del cimitero o per ciascuna unità (tomba, cappella), opere di:

- a) rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti;
- b) tinteggiatura;
- c) impermeabilizzazione e rifacimento totale del manto di copertura;
- d) sostituzione di infissi, elementi decorativi ed elementi di arredo (panchine o fontane);
- e) integrazione e completamento della vegetazione esistente e abbattimento di alberi.

Nelle aree non soggette a tutela o conservazione è ammessa la realizzazione di nuovi rivestimenti in materiale diverso da quello originale e l'inserimento di nuovi elementi ornamentali.

Con riferimento agli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali o orizzontali, scale, tetto) sono ammesse opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Con riferimento agli impianti igienico-sanitari, sono ammesse opere di installazione ed integrazione.

Con riferimento agli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio e ascensori, allarmi, videosorveglianza, reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi) sono ammesse opere di installazione di impianti tecnologici non presenti in precedenza e delle relative reti.

Art. 33 - RESTAURO

Si definiscono opere di restauro le opere atte alla conservazione della funzionalità del manufatto di valore architettonico o storico-artistico (quando esso già mostri tali caratteristiche), ovvero al ripristino e alla riproposizione del medesimo (quando le stesse caratteristiche risultino celate o anche parzialmente perdute). Sono lavori di restauro in ambito cimiteriale le opere così definite:

- a) ripristino e valorizzazione degli elementi originari;
- b) rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte, nonché la rimozione di elementi non originari;
- c) restauro e ripristino di tutte le finiture (qualora ciò non fosse possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, ma non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo);
- d) nelle aree di tutela, conservazione e valorizzazione, il tinteggio dovrà essere eseguito previa indagine stratigrafica finalizzata all'individuazione del colore originale;
- e) ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali (qualora ciò non fosse possibile a causa delle condizioni di degrado e per applicazione di norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio);
- f) rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti.

Art. 34 - RISTRUTTURAZIONE

Si definiscono opere di ristrutturazione quelle rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, mantenimento o non incremento della SLP originaria, delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Sono lavori di ristrutturazione le opere in ambito cimiteriale in cui si considerano come tali gli interventi ai manufatti che, pur presentando particolari caratteristiche tipologiche, non sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un manufatto, anche con destinazione diversa, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.

Nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la modifica della sagoma a condizione che non venga superata l'altezza massima delle costruzioni attigue.

È ammessa la realizzazione del manufatto in posizione diversa da quella originaria.

Gli interventi di ristrutturazione devono mantenere una coerenza morfologica e tipologica con l'ambito circostante, ricercato anche in termini di riqualificazione dell'ambiente.

Art. 35 - DEMOLIZIONE

Si intende per demolizione l'intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti di fabbricato.

Gli interventi di demolizione si applicano ai manufatti (edifici, monumenti e lapidi) o parti di essi in contrasto con le caratteristiche architettoniche della relativa area omogenea di appartenenza, compatibilmente all'uso dell'oggetto. Tali interventi prevedono l'eliminazione di parti incongrue esistenti, anche per la futura ricostruzione di oggetti diversi.

Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite e all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.

Gli interventi di demolizione possono essere preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, in tal caso si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; possono altresì essere interventi di sola demolizione avente carattere autonomo.

Gli interventi di demolizione sono di competenza del Comune.

TITOLO IV – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Art. 36 - NORME TRANSITORIE

L'attività edificatoria all'interno del cimitero dovrà rispettare le previsioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, nonché quanto specificato nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente.

Art. 37 - DURATA, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.

Il Piano ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni, o comunque ogni qualvolta si verifichino variazioni rilevanti.

Per tutto quanto non previsto nelle presenti NTA e nel Regolamento Cimiteriale Comunale si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore.

Art. 38 - PROGRAMMAZIONE

Il Comune prevede la pianificazione degli interventi edilizi secondo le varie categorie d'intervento e della manutenzione delle parti tecnologiche dei cimiteri mediante piani operativi.

I piani devono garantire:

- a) la disponibilità delle sepolture per inumazione;
- b) la tutela, conservazione, valorizzazione e riqualificazione degli spazi comuni.

Art. 39 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Per tutto quanto non specificatamente esplicitato nelle presenti NTA, la disciplina del sistema Cimiteriale Comunale di Costa de' Nobili è definita dalle norme contenute nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali vigente.